



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 10/02/2021

OGGETTO: Approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **09:30** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata, con la modalità telematica della videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2020.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CAMPARI LAURA	Si	
Assessore	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Assessore Esterno	ANTONINI SARA	Si	

Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Sono collegati da remoto: Magistrelli Gabriele, Campari Laura, Antonini Sara e Panariello Michele.

Sono presenti fisicamente: Lavanga Carmine e Irmici Massimiliano.

Partecipa alla seduta **Dott. Panariello Michele**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Dato atto che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Visto che, ai fini dell'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Canone, con deliberazione n. 142 del 31/12/2020 ha rinviato al 31 marzo 2021 il termine per il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 10/02/2021, di approvazione dello schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

Dato atto che l'approvazione definitiva del regolamento la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale avverrà in Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023;

Visto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Visto il prospetto delle tariffe allegato 01, relative al nuovo Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e ritenuto che le stesse siano condivisibili al fine di garantire un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal nuovo Canone;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Richiamata inoltre la Risoluzione 18/12/2020, n. 9/DF - Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria -Art. 1, commi 816 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Possibilità di gestire disgiuntamente entrata a seconda dei due presupposti impositivi del canone – Quesito” la quale fornisce opportune indicazioni operative agli enti e spiega perchè sia possibile mantenere una differenziazione nella scelta dell'affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del canone:

- secondo il Ministero a prescindere dalla previsione di un canone unico, la legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti;
- l'esercizio di tale facoltà, pertanto, consente di mantenere la gestione separata delle due componenti del canone oppure di affidare, nel caso in cui il Comune svolge direttamente le attività relative a una delle componenti, l'intero canone al soggetto che gestisce il servizio concernente l'altra componente, se vengono ravvisate, come precisa il comma 846, condizioni più favorevoli per l'ente affidante;

Dato atto che, allo stato attuale, le componenti ora incluse nel Canone Unico sono affidate dal Comune di Pogliano Milanese ai seguenti gestori:

- Imposta Comunale sulla Pubblicità ICP e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Gesem srl);
- TOSAP e Canone patrimoniale non ricognitori, (San Marco spa);

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che all'art. 106 comma 3 bis dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Visto il decreto del Ministero Interno del 13 gennaio 2021 che ha disposto ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 (GU Serie Generale n. 13 del 18-01-2021);

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica rispettivamente del Responsabile dell'Area Vigilanza

e Finanziaria e contabile del Responsabile Area Finanziaria;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato :

Presenti: 5, Votanti: 5, Favorevoli: 5, Contrari: 0, Astenuti: 0;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione di T.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/D.P.A. sulla base del prospetto allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale all. 01;
2. di inviare copia del presente atto alla Società Gesem srl;
3. di inviare copia del presente atto alla Società San Marco s.p.a.;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: Presenti: 5, Votanti: 5, Favorevoli: 5, Contrari: 0, Astenuti: 0, atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° della Legge 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Panariello Michele